COMMISSIONE V

DIFESA

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati. (1963) 595, 596

PRESIDENTE 595, 596

VALANDRO GIGLIOLA. *Relatore* 596

DAL POZZO 596

Votazione segreta:

PRESIDENTE 597

La seduta comincia alle 9,50.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati. (1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati».

Su di esso la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Valandro Gigliola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in base al regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, le suore addette agli stabilimenti sanitari delle Forze armate percepivano, sino al 30 giugno 1945, l'onorario mensile di lire 225 lorde. Anteriormente al 30 giugno 1945, e precisamente nel periodo settembre-dicembre 1944, erano state, però, loro corrisposte alcune indennità non previste da alcuna disposizione legislativa, ossia l'indennità di bombardamento ed alcuni anticipi in conto miglioramenti.

Col 1° luglio 1945, l'onorario delle religiose infermiere fu elevato a lire 40 giornaliere; col 1° gennaio 1946 questo fu portato a lire 50; con il 1° gennaio 1947 fu ulteriormente elevato a lire 80, e con il gennaio 1948, infine, fu portato a lire 150 giornaliere. E lire 150 è la somma che attualmente viene corrisposta alle suore, d'intesa con il Tesoro, attraverso normali stanziamenti di bilancio.

Si rendeva tuttavia necessaria una legge la quale disponesse la sanatoria dei pagamenti effettuati in deroga alle precedenti disposizioni, e stabilisse nuove norme di trattamento economico.

A ciò provvede il presente disegno di legge, il quale:

1°) stabilisce che siano convalidati i pagamenti delle indennità corrisposte anteriormente al 1° luglio 1945, che assommano alla cifra irrisoria di lire 107.459;

2°) riconosce gli aumenti già corrisposti, in base ad ordinanze ministeriali, dal 1° luglio 1945 ad oggi;

3°) aumenta ulteriormente l'onorario e lo eleva a lire 200 giornaliere, a partire dal 1° novembre 1948, ed a lire 250, a partire dal 1° luglio 1949;

4°) aggiorna l'indennità di missione da lire 25 giornaliere a lire 1.390, commisurandola, cioè, a quella stabilita per il grado di maresciallo;

5°) dispone, infine, che le somme degli assegni arretrati, di lire 23.616.000 per l'esercito, e di lire 3.331.000 per la marina, vengano a gravare sui capitoli 290, 214 e 215 del bilancio del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 (il capitolo 290 si riferisce appunto ai servizi sanitari comuni alle tre Forze armate e i capitoli 214 e 215 ai servizi sanitari propri dell'esercito e della marina) e dispone ancora che sui medesimi capitoli e sugli altri corrispondenti degli esercizi successivi abbia a gravare la maggiore spesa annua delle nuove indennità in lire 17.712.000 per l'esercito e in lire 2.031.000 per la marina.

Così viene emanato un provvedimento di giustizia verso le benemerite religiose, le quali, nelle corsie degli ospedali militari, silenziosamente, umilmente svolgono la loro missione di bene.

Le suore veramente non hanno chiesto nulla allo Stato. È doveroso, però, che da parte dello Stato vi sia il riconoscimento del loro lavoro e del loro sacrificio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAL POZZO. Desidererei che fosse chiarita la ragione per cui è concesso il trattamento di missione alle suore. Normalmente questo trattamento è disposto per i casi in cui la persona inviata in missione sostiene una maggiore spesa. Quali sono, nel caso specifico, le maggiori spese che la suora incontra trasferendosi da un punto all'altro? Essa non si trova nella situazione del capofamiglia che, allontanandosi dai suoi familiari, va incontro a maggiori oneri.

Non mi spiego, poi, perché tale indennità debba essere commisurata a quella stabilita per il grado di maresciallo. Se la funzione è equiparata al grado di maresciallo, è giusto che si abbia la indennità corrispondente a quel grado; ma se la funzione è inferiore o superiore, anche la indennità deve essere in proporzione. Io ritengo che l'indennità debba essere corrispondente alla funzione della persona inviata in missione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Chiarisco all'onorevole Dal Pozzo, che le suore, quando si trovano negli stabilimenti sanitari, hanno alloggio e vitto gratuito; ma se si spostano, devono pur sopperire a tutte le spese di trasferimento: quindi è giusto che abbiano l'indennità di missione. E non è poi detto che il trasferimento sia soltanto nell'ambito della nazione, ma, per eventi eccezionali, le suore potrebbero doversi trasferire fuori del suolo della patria, in regioni anche più lontane. Mi pare, quindi, che sia una cosa naturale che debbano percepire l'indennità di missione come chiunque altro.

L'indennità è stata commisurata a quella di maresciallo, analogamente a quel che è stato fatto per le infermiere non religiose che sono state equiparate ai gradi di tenente e di capitano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta, il compenso, già previsto per le religiose infermiere in servizio negli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina dal regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1563, è corrisposto nella misura seguente:

lire 40 giornaliere dal 1° luglio 1945;
lire 50 giornaliere dal 1° gennaio 1946;
lire 80 giornaliere dal 1° gennaio 1947;
lire 150 giornaliere dal 1° gennaio 1948
lire 200 giornaliere dal 1° novembre 1948;
lire 250 giornaliere dal 1° luglio 1949.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al personale indicato al precedente articolo 1, in caso di missione o trasferimento, sarà corrisposto il trattamento di missione, vigente nel tempo, riferito al grado di maresciallo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono convalidati gli eventuali pagamenti di indennità effettuati in deroga alle disposizioni in vigore anteriormente al 1° luglio 1945,

purché contenuti nei limiti del compenso giornaliero di lire 40 concesso a decorrere da detta data.

(*È approvato*).

ART. 4.

La maggiore spesa annua di lire 19.743.000 graverà per lire 8.000.000 sul capitolo n. 290, per lire 9.712.000 sul capitolo n. 214 e per lire 2.031.000 sul capitolo n. 215 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Sugli stessi capitoli nn. 290, 214, 215 graveranno, rispettivamente, per l'esercizio 1950-1951, le somme di lire 7.872.000, di lire 15.744.000 e di lire 3.331.000 per assegni arretrati.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari e agli ospedali convenzionati ». (1693).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettiol Francesco, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, De Caro Raffaele, Fadda, Fanelli, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mieville, Murgia, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Scotti Francesco, Tanasco, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 10,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI